



Spett.le DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
Via Mauro Macchi, 9
20124 MILANO

Milano, 23 febbraio 2016

Prot. N° 82/16 CoopMI15

OGGETTO: PRESENTAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SOCI LAVORATORI AI SENSI DELLA LEGGE 142/2001

Con la presente il sottoscritto SANDI EMANUELE BERNARDO, nato a Milano il giorno 03/04/1954, Cod.Fisc. SNDMLB54D03F205Z, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della MILANO 15, Società Cooperativa Sociale

DELEGA

Il signor Roberto Vecchio a depositare il Regolamento dei Soci Lavoratori della MILANO 15, Società Cooperativa Sociale, in riferimento alla Legge 142/2001. Si allega fotocopia del Verbale di approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci della MILANO 15, Società Cooperativa Sociale, oltre alle fotocopie della C.I. del delegante e del delegato..

In fede.

Il Presidente della Cooperativa Milano 15

Emanuele Sandi



Allegati:

Fotocopia C.I. Sandi Emanuele

Fotocopia C.I. Roberto Vecchio

Fotocopia Verbale di Approvazione del Regolamento dei Lavoratori della
Cooperativa Milano 15 da parte dell'Assemblea Ordinaria dei soci del
19 Febbraio 2016



SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE MILANO 15

corso di Porta Romana 105 • 20122 Milano • telefono 02 54 53 975 • fax 02 54 01 1603
segreteria@istitutomontini.it • www.istitutomontini.it
codice fiscale 035 460 701 56

MILANO 15 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Capitale sociale Euro 31.057,59 i.v.
Sede in Milano – Corso di Porta Romana n°. 105
Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano N. 03546070156
Rea Milano n. 953020

ESTRATTO DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 19 Febbraio 2016

Oggi, 19 Febbraio 2016 alle ore 20.45, in corso di Porta Romana al n° 105, previa comunicazione inviata ai Soci in data 8 Febbraio 2016 si è riunita l'Assemblea dei Soci della Milano 15, Società Cooperativa Sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Omissis
2. Aggiornamento del regolamento dei Lavoratori
3. Omissis
4. Omissis
5. Omissis

Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto, il Sig. Emanuele Sandi; svolge le funzioni di Segretario il sig. Roberto Vecchio.

Il Presidente, dopo aver fatto constatare la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, la presenza del Revisore, nonché la presenza di num. 100 soci in proprio (41) e per delega (59), dichiara, e gli intervenuti riconoscono, l'odierna assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

1. Omissis

2. Aggiornamento del regolamento dei Lavoratori

Sul fronte del Regolamento dei Lavoratori il Presidente ricorda ai presenti la mancanza dell'esplicita dicitura AGIDAE nel regolamento dei soci lavoratori della Cooperativa che recita genericamente CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) senza specificare CCNL AGIDAE (contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti delle scuole paritarie AGIDAE)

Il Presidente sottolinea ai presenti l'importanza di aggiornare il regolamento dei soci lavoratori della Cooperativa indicando puntualmente la dicitura CCNL AGIDAE. Pertanto il Presidente dà lettura del nuovo Regolamento dei Lavoratori della Cooperativa Milano 15. L'Assemblea, alla quale partecipano attivamente i soci lavoratori (con domande e chiarimenti sul testo), dopo ampia ed esaustiva discussione della opportunità di indicare puntualmente la dicitura CCNL AGIDAE nel regolamento dei soci lavoratori della Cooperativa

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ

L'approvazione del nuovo regolamento dei soci lavoratori che ha recepito l'indicazione di cui sopra (**ALLEGATO A** – in calce alla presente). Tale regolamento dovrà essere depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Milano nei termini di legge.



SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE MILANO 15

corso di Porta Romana 105 • 20122 Milano • telefono 02 54 53 975 • fax 02 54 01 1603
segreteria@istitutomontini.it • www.istitutomontini.it
codice fiscale 035 460 701 56

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.

Articolo 1 - tipologie di soci lavoratori

1. I soci lavoratori della cooperativa mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
2. Tra socio e cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di contratto di lavoro:
 - Subordinato, nelle varie tipologie possibili, anche formative, compatibili con lo stato di socio;
 - Professionale o di collaborazione nel rispetto della normativa vigente
 - Volontario ai sensi della Legge 381/1991.

Articolo 2 - CCNL applicabile ai soci subordinati

1. Ai soci con i quali è instaurato un contratto di lavoro subordinato, con le modalità previste dal presente regolamento, verrà riconosciuto un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti dal CCNL AGIDAE.
In caso di impiego del socio in più settori di attività, sarà applicabile il CCNL AGIDAE relativo all'attività prevalente al momento dell'avvio al lavoro. In caso di cambio di settore si procederà alla variazione del CCNL AGIDAE dopo almeno tre mesi dall'inizio della nuova attività.
Per i soci che operano nel settore amministrativo e nei servizi generali che interessano più settori sarà applicabile, con le modalità previste dal presente regolamento, il CCNL AGIDAE
2. L'interruzione del contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo, compatibilmente con quanto previsto dalle normative vigenti e dal CCNL AGIDAE, può essere causa di esclusione da socio e l'esclusione da socio è causa di interruzione del rapporto di lavoro, su delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3 - normativa applicabile ai soci con rapporto di collaborazione

1. Per i soci con contratto di collaborazione si applicano le norme vigenti anche se entrate in vigore dopo l'emanazione del presente regolamento.
2. La cooperativa si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti alla stessa affidata dalle disposizioni applicabili al tipo di lavoro instaurato e ad assumersi i relativi oneri economici. La cooperativa applicherà tutte le disposizioni in materia fiscale e previdenziale e assicurativa riferibili a ogni tipologia di contratto.
3. I soci con contratto diverso da quello subordinato possono prestare la loro attività



SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE MILANO 15

corso di Porta Romana 105 • 20122 Milano • telefono 02 54 53 975 • fax 02 54 01 1603
segreteria@istitutomontini.it • www.istitutomontini.it
codice fiscale 035 460 701 56

trattamento economico. Ai fini di cui al presente articolo, il consiglio di amministrazione potrà comunque tenere presenti situazioni comprovate di grave difficoltà economica.

Articolo 7 - distribuzione del lavoro

1. La cooperativa provvede, tramite la propria organizzazione, all'acquisizione del lavoro e alla relativa redistribuzione a ogni socio in base alle mansioni assegnate, alla professionalità posseduta, al grado di responsabilità acquisita e al tipo di contratto in essere. Tale ripartizione dovrà essere effettuata, in base ai criteri di cui al presente comma, con la massima equità. La cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, il massimo di lavoro possibile per i soci, privilegiando l'occupazione di quelli le cui capacità professionali siano maggiormente rispondenti alle richieste della committenza o del lavoro. Gli stessi criteri saranno utilizzati nella scelta di avviamento al lavoro nel caso in cui il numero dei soci in attesa sia superiore ai posti disponibili. A seguito di riduzione o mancanza momentanea di lavoro, si può comunque verificare il caso, senza che da questo derivi alcun onere per la cooperativa, di soci ammessi che non possono esercitare la loro attività per mancanza di lavoro o possono esercitarla soltanto a orario ridotto. Se questo è compatibile con la natura del lavoro e con le esigenze della cooperativa e del socio, è possibile stipulare contratti di tipo subordinato a tempo parziale e/o a tempo determinato e/o di lavoro ripartito.
2. Le norme di cui al presente articolo sono applicabili a tutti i soci, indipendentemente dal tipo di contratto in essere, anche in caso di rapporto subordinato a tempo parziale. In tale ipotesi i trattamenti contributivi si intendono riproporzionati in funzione della ridotta attività lavorativa. In quest'ultimo caso la cooperativa non potrà comunque richiedere prestazioni eccedenti rispetto a quelle previste dalla vigente legislazione e dal CCNL AGIDAE senza il consenso del socio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 comma 1 lettera e) della legge 142/2001 (deliberazioni nell'ambito di un piano di crisi aziendale).
3. Se non è possibile assicurare al socio il lavoro secondo la tipologia contrattuale concordata, e il socio non è disponibile ad attivare un tipo di rapporto di lavoro diverso, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera d) della Legge 142/2001, il rapporto di lavoro col socio sarà sospeso senza diritto alla remunerazione in attesa di poter offrire allo stesso una opportunità di lavoro idonea.
4. Il socio non può eseguire lavori reperiti in proprio, se non espressamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, che peraltro, a fronte di attività non concorrenziali e con la garanzia di continuità e qualità del servizio fornito, concederà tali deroghe al richiedente.



SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE MILANO 15

corso di Porta Romana 105 • 20122 Milano • telefono 02 54 53 975 • fax 02 54 01 1603
segreteria@istitutomontini.it • www.istitutomontini.it
codice fiscale 035 460 701 56

opera all'interno della cooperativa è invitato a compiere opera di promozione e pubblicità, ed è tenuto a informare il consiglio di amministrazione di ogni atto contrario agli interessi della cooperativa.

C - organizzazione del lavoro

1. Ogni socio è tenuto ad operare nel rispetto delle disposizioni regolatrici del tipo di rapporto di lavoro concordato. Il lavoro dei soci con contratto subordinato viene organizzato e diretto dai responsabili di funzione, che curano, quando necessario, i rapporti esterni e tra socio e direzione. Il socio con contratto di lavoro subordinato è tenuto a presentarsi sul posto di lavoro cui è destinato e a rispettare gli orari di lavoro.
2. Il lavoro degli altri soci si svolgerà in base a quanto stabilito dal contratto individuale in collaborazione e/o in coordinamento con le strutture della cooperativa.
3. I soci lavoratori dovranno essere informati, circa l'assetto societario, l'organigramma e le scelte strategiche della cooperativa.

D - corresponsione delle remunerazioni

1. Le retribuzioni ai soci con contratto di lavoro subordinato di norma saranno erogate con cadenza mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di lavoro.
2. I compensi per gli altri soci saranno erogati in base a quanto previsto dal contratto individuale.
3. La corresponsione delle remunerazioni è comunque vincolata alle disponibilità finanziarie della cooperativa. Se per fatti contingenti non fosse possibile pagare le remunerazioni alle scadenze previste, la cooperativa informerà tempestivamente i soci. Eventuali acconti saranno calcolati in proporzione al credito del socio.

Parte terza

Norme specifiche per i soci con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato

a) - norme generali

1. I soci con contratto diverso da quello di tipo subordinato sono tenuti a svolgere la loro attività secondo le regole proprie del rapporto di lavoro instaurato, di cui all'articolo 3 e 5 del presente regolamento e dal contratto individuale stipulato al momento dell'ammissione al lavoro. L'attività deve essere svolta in libertà, senza alcun vincolo di subordinazione e senza assoggettamenti gerarchici, disciplinari e di orario di lavoro.



SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE MILANO 15

corso di Porta Romana 105 • 20122 Milano • telefono 02 54 53 975 • fax 02 54 01 1603
segreteria@istitutomontini.it • www.istitutomontini.it
codice fiscale 035 460 701 56

3. Nei casi previsti dalla vigente normativa, la cooperativa garantirà al lavoratore autonomo la necessaria formazione, e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, nonché la prescritta sorveglianza sanitaria.

d) - durata della prestazione

1. I soci con contratto di lavoro non subordinato dovranno assicurare, al fine del raggiungimento degli scopi sociali, che l'attività sia svolta compatibilmente con le modalità previste dal contratto individuale in raccordo con le strutture della cooperativa.

e) - infortunio

1. I soci con contratto di collaborazione, se soggetti all'iscrizione all'INAIL, sono obbligati - salvo cause di forza maggiore - a dare immediata notizia alla cooperativa di qualsiasi infortunio sul lavoro accaduto, anche se di lieve entità e/o avvenuto in itinere. Il relativo certificato medico deve essere trasmesso o recapitato in cooperativa, nel più breve tempo possibile e comunque entro due giorni successivi a quello del suo rilascio al socio. La ripresa dell'attività lavorativa è subordinata alla presentazione di apposito certificato di idoneità lavorativa.

2. I soci con un contratto di tipo non subordinato diverso da quello di cui al punto precedente sono comunque tenuti ad informare la direzione della cooperativa degli infortuni occorsi loro all'interno della cooperativa anche al fine di valutare eventuali coperture assicurative e/o effettuare una nuova valutazione dei rischi. Gli adempimenti nei confronti dell'INAIL o di altri enti assicuratori pubblici saranno a carico dei soci stessi.

f) - risoluzione del contratto

1. Il contratto di lavoro cessa alla data stabilita nel contratto individuale e al venir meno del rapporto associativo (vedi parte terza, norme generali, capitolo a), paragrafo 3) e in caso di dolo o colpa grave da parte del socio.

g) - controversie

1. Il contratto individuale di lavoro dovrà prevedere leggi e giurisdizione applicabile per la gestione di qualunque controversia tra socio e cooperativa derivante dall'applicazione del contratto.

Il segretario
Roberto Vecchio

il Presidente
Emanuele Sandi

